



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale Di Programmazione

**PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2024-2029
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
(D.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)**

**AVVISO
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INVESTIMENTO DA FINANZIARE
ATTRAVERSO CONTRATTI DI INVESTIMENTO**

TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA: INDUSTRIALE

**Contratto di Investimento (CI)
(D.G.R. n. 10/24 del 18.02.2025)**

Approvato con Determinazione n. 3271/396 del 16.04.2025

Modificato con Determinazione n. 3852/419 del 14.05.2025



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



Sommario

Sezione I - Finalità e risorse	2
Art. 1 Finalità e oggetto	2
Art. 2 Dotazione finanziaria	2
Sezione II – Beneficiari, interventi e spese ammissibili, tipologia di agevolazione	2
Art. 3 Beneficiari e condizioni soggettive di ammissibilità	2
Art. 4 Proposte di Investimento: dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità	5
Art. 5 Tipologia spese ammissibili	8
Art. 6 Condizioni di ammissibilità delle spese	9
Art. 7 Tipologia di agevolazione, regime e intensità dell'aiuto	10
Art. 8 Combinazione della sovvenzione con finanziamenti a valere sul Fondo di competitività	12
Sezione III - Procedura di selezione e sottoscrizione del Contratto di Investimento	13
Art. 9 Procedura di selezione	13
Art. 10 Fase preselettiva e negoziale	14
Art. 11 Fase valutativa della Domanda di accesso al Contratto di Investimento	17
Art. 12 Concessione delle agevolazioni	22
Art. 13 Obblighi del beneficiario	22
Sezione IV – Realizzazione della Proposta di Investimento	24
Art. 14 Attuazione dell'iniziativa	24
Art. 15 Variazioni	24
Art. 16 Disposizioni specifiche per le variazioni in caso di aggregazione	26
Art. 17 Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni	26
Art. 18 Controlli e monitoraggio	28
Art. 19 Revoche e rinunce	29
Art. 20 Cumulo	30
Sezione V – Disposizioni finali	30
Art. 21 Informazioni sul Procedimento amministrativo	30
Art. 22 Soggetto istruttore e gestore	31
Art. 23 Informativa sul trattamento dei dati personali	31
Art. 24 Comunicazioni	32
Art. 25 Disposizioni Finali	32
Appendice Definizioni	34

Contratto di Investimento (CI)

Sezione I - Finalità e risorse

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Con il presente Avviso, adottato in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 10/24 del 18 febbraio 2025 "Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 e PN JTF Italia 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso Contratti di investimento. Approvazione definitiva" (di seguito Direttive), la Regione Autonoma della Sardegna intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Programmazione unitaria 2024-2029, in attuazione di quanto previsto dall'Ambito strategico 2.9 "Sviluppo economico e sociale sostenibile" del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2024-2029¹, e specificatamente:

- rafforzare la crescita sostenibile, la competitività e la creazione di posti di lavoro per le PMI, (Priorità 1 - Competitività intelligente e Priorità 3 - Transizione verde del PR Sardegna FESR 2021-2027) e per le grandi imprese (Strategie del PRS 2024-2029 e risorse regionali), grazie agli investimenti produttivi;
- consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi (JTF), attraverso il Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca. Priorità 1 - Sostegno alla transizione del Sulcis Iglesiente del PN JTF Italia 2021-2027.

2. L'Avviso disciplina le modalità di presentazione e valutazione delle Proposte di Investimento Industriale da finanziare attraverso la sottoscrizione di un Contratto di Investimento.

Art. 2 Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Avviso, in termini di sostegno pubblico, sono pari a euro 42.000.000,00 (euro quarantaduemilioni/00), di cui:

- a) euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 - OS 1.3;
- b) euro 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 3 - OS 2.1, 2.2, 2.3;
- c) euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) nella forma di finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, attraverso il Fondo Competitività, a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 - OS 1.3;
- d) euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse del PN JTF Italia 2021-2027, Priorità 1;
- e) euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse regionali provenienti dalle restituzioni del Fondo FRAI, del Fondo di Garanzia regionale e dei Fondi attivati nel ciclo di Programmazione 2014-2020.

2. Al solo fine di assegnare l'intero contributo spettante all'ultima domanda risultata ammissibile, le risorse potranno essere integrate con dotazioni aggiuntive, derivanti anche da risorse liberate e rese disponibili dai precedenti cicli di Programmazione 2014-2020 e 2007-2013.

Sezione II – Beneficiari, interventi e spese ammissibili, tipologia di agevolazione

Art. 3 Beneficiari e condizioni soggettive di ammissibilità

1. Beneficiari della misura di sostegno sono le imprese, in forma singola o aggregata mediante il ricorso al

¹ Si fa riferimento, in particolare, alle Strategie 2.9.1 "Fare della Sardegna una Regione competitiva e attrattiva", 2.9.3 "Un'industria moderna e rispettosa dell'ambiente" e 2.9.4 "Economia del mare".

Contratto di Investimento (CI)

contratto di rete.

2. Ogni impresa può presentare una sola Manifestazione di Interesse, pena l'inammissibilità di tutte le manifestazioni presentate.

3. Nel caso di presentazione della Manifestazione di Interesse in forma aggregata, il contratto di rete, costituito da un numero massimo di 4 imprese non associate o collegate tra loro, deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione della Proposta di Investimento presentata, che deve essere unitaria e coerente. Il contratto deve prevedere:

- a. la suddivisione delle competenze, delle attività, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b. la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Sardegna, il Soggetto istruttore e ogni altro soggetto coinvolto in ogni fase della procedura. All'organo comune competono tutti gli adempimenti connessi all'adesione al presente Avviso e, in caso di ammissione al finanziamento, il coordinamento del progetto, della gestione amministrativa e della rendicontazione;
- c. l'indicazione delle altre imprese che realizzano gli investimenti nell'ambito della Proposta di Investimento, aventi il ruolo di aderenti.

4. I soggetti che presentano manifestazione di interesse in forma singola non possono aderire a manifestazioni di interesse presentate da soggetti aggregati.

5. Ai fini della classificazione delle imprese, con la relativa distinzione per dimensione in "micro", "piccola", "media" o "grande" impresa, si applicano i criteri indicati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Le grandi imprese potranno essere finanziate esclusivamente con risorse regionali.

6. I Soggetti proponenti, alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di investimento la disponibilità della sede oggetto di intervento sul territorio regionale, che dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni, dall'ultimazione della Proposta di Investimento agevolata;
- b. essere in regime di contabilità ordinaria;
- c. appartenere ai settori di attività industria, artigianato e servizi così come inquadrati all'INPS, e ricomprese nelle seguenti sezioni e/o gruppo della classificazione ATECO 2007:

(B) Estrazione di minerali da cave e miniere, limitatamente alle sezioni 07, 08 e 09

(C) Attività manifatturiere

(E) Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti, limitatamente ai codici 38.2 e 39

(G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, con esclusione dei gruppi 47.8 e 47.9

(H) Trasporto e Magazzinaggio, limitatamente alla divisione 52

(J) Servizi di informazione e comunicazione, limitatamente ai codici 58.2, 62 e 63.1

(N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente ai codici 81.22, 82.20 e 82.92

(S) Altre Attività di Servizi, limitatamente ai codici 95.1, 96.01.1 e 96.04

Contratto di Investimento (CI)

- d. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
 - e. avere unità produttiva oggetto di intervento in Sardegna, o nel territorio eleggibile per l'ipotesi di Proposte di Investimento presentate a valere sul PN JTF Italia 2021-2027. Le imprese prive di sede o unità attiva nei territori sopra indicati devono impegnarsi ad attivarla entro la data di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto di Investimento.
7. Non possono essere ammessi a contributo i Soggetti proponenti per i quali ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
- a. essere impresa "in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18 come integrato e modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315;
 - b. trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
 - c. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159/2011 di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
 - d. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e. intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 per i reati di cui al medesimo articolo;
 - f. accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;
 - g. affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
 - h. mancata stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, come previsto dall'articolo 1, commi 101 e 102 della Legge n. 213/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto dei termini temporali previsti dal Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 (GU n. 75 del 31/03/2025)²;
 - i. non essere in regola con le previsioni in tema di normativa "antiriciclaggio";
 - j. esclusivamente per la realizzazione degli investimenti relativi a Proposte di Investimento per le quali si richiedano gli aiuti di cui all'art. 14 ("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e ss.mm.ii., non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della Manifestazione di Interesse una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento;

² Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39. Art. 1 - Misure urgenti in materia di polizze catastrofali. 1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito: a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025; b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025. 2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo. 3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Contratto di Investimento (CI)

k. non essere in regola con le previsioni di cui all'art. 14³ della L.R. n. 5/2016 e ss.mm.ii..

8. In caso di partecipazione in forma aggregata tutte le imprese aderenti devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 del presente Avviso. Con riferimento requisito dimensionale almeno il 70% delle imprese aderenti deve rientrare nella categoria delle MPMI, in caso di contratto di rete con due sole imprese aderenti almeno una deve essere MPMI.

Art. 4 Proposte di Investimento: dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità

1. La Proposta di Investimento (di seguito indicata anche Progetto) deve riguardare la realizzazione di un Piano di Investimenti Produttivi e, eventualmente solo per le MPMI, di un Piano di Servizi di consulenza. Non è ammissibile un Piano che non preveda Investimenti Produttivi.

2. Il valore del Progetto è dato dalla somma del valore dei singoli piani che lo compongono, e deve essere ricompreso nei limiti previsti all'art. 4, comma 4, delle Direttive, nonché rispettare i massimali di seguito indicati:

Tipologia piano	% di incidenza massima sul valore complessivo del Progetto
Investimenti Produttivi (IP)	100%
Servizi di consulenza (S)	20%

3. La Proposta di Investimento, ai fini dell'ottenimento e del calcolo delle agevolazioni, deve avere una dimensione complessiva compresa tra euro 3.000.000 ed euro 25.000.000. Per le Proposte di Investimento da realizzare a valere sul PN JTF Italia 2021-2027 l'importo deve essere compreso tra euro 1.500.000 ed euro 25.000.000.

4. Qualora la Proposta di Investimento sia presentata da più imprese in forma aggregata tramite lo strumento del contratto di rete, la quota della Proposta di Investimento di competenza del mandatario e delle singole imprese aderenti non deve essere inferiore a euro 1.500.000.

5. Ove nella Proposta di Investimento siano inserite spese che determinino il superamento delle soglie massime indicate al comma 3 del presente articolo, il Beneficiario dovrà garantirne la copertura e, se necessarie per rendere organico e funzionale l'investimento, dovranno essere integralmente sostenute entro i termini previsti per la conclusione del Progetto.

6. Le Proposte di Investimento di importo complessivo inferiore al valore minimo indicato ai commi 3 e 4 non sono ammesse ad agevolazione.

7. Le Proposte di Investimento devono essere coperte dal punto di vista finanziario con risorse pubbliche e private, queste ultime possono consistere in finanziamenti concessi dalle banche e/o intermediari finanziari o da mezzi propri apportati dal soggetto proponente in misura non inferiore al minimo previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii⁴.

³ A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e delle loro società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, ad eccezione degli enti locali come individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle aziende sanitarie del territorio regionale, è subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezione fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva.

⁴ Punto 14 - art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014. "Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico".

Contratto di Investimento (CI)

8. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le Proposte di Investimento concernenti:

- qualsiasi produzione, commercio o altra attività economica che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- case da gioco e imprese equivalenti;
- attività finanziarie e assicurative;
- settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- settori siderurgico, della lignite e del carbone;
- settore dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- settore della banda larga.

9. Non possono, altresì, beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le Proposte di Investimento che prevedono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, salvo le eccezioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1058;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero dei materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini: i. ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di "teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti" come definiti all'articolo 2, punto 41, della Direttiva 2012/27/UE; ii. ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di "cogenerazione ad alto rendimento" come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE; iii. investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

Contratto di Investimento (CI)

- gli investimenti in veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

10. La Proposta di Investimento può avere ad oggetto:

- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
- c) la diversificazione di un'unità produttiva esistente intesa (si rinvia sul punto alle ulteriori previsioni contenute nell'articolo 4 delle Direttive);
- d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente (si rinvia sul punto alle ulteriori previsioni contenute nell'articolo 4 delle Direttive);
- e) l'acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote/azioni dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

11. La Proposta di Investimento deve riferirsi a una o più unità produttive tutte localizzate in Sardegna, o in caso di Proposta di Investimento presentata a valere sui fondi del PN JTF Italia 2021-2027 all'interno dei territori eleggibili. Qualora l'intervento riguardi più unità produttive, gli interventi su ciascuna di esse sono ammissibili solo se organiche e funzionali alla realizzazione del Progetto.

12. L'unità produttiva nella quale sono realizzati gli investimenti deve essere conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o di atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la sussistenza delle condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità.

13. Ove la Proposta di Investimento ricomprenda interventi soggetti al rilascio di titoli autorizzatori o abilitativi devono sussistere, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, le condizioni di assentibilità nel rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e paesaggistici vigenti.

14. Nel caso in cui la Proposta di Investimento riguardi un immobile non di proprietà del Beneficiario, deve essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso.

15. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva oggetto di intervento deve essere dimostrata dal Soggetto proponente con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da verificare prima della concessione e autorizzazione alla stipula del Contratto di Investimento. In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, e la conseguente inadeguatezza a garantire la stabilità delle operazioni, la disponibilità degli immobili non può essere attestata unicamente attraverso tale forma contrattuale.

16. In ogni caso il Beneficiario deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a:

- per i Progetti realizzati all'interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del Progetto possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione;
- per i Progetti realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e

Contratto di Investimento (CI)

integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;

- per i Progetti realizzati all'interno dei Parchi scientifici (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o incubatori di imprese pubblici o privati, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i sopra richiamati parchi o incubatori.

17. La Proposta di Investimento deve essere realizzata entro il termine massimo di 42 mesi dalla stipula del Contratto di Investimento e, in ogni caso, non oltre il 30.08.2029.

Art. 5 Tipologia spese ammissibili

1. Sono ammessi i costi per investimenti materiali e immateriali e quelli per servizi di consulenza, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto o la costruzione di immobilizzazioni materiali, anche mediante locazione finanziaria, e l'acquisto di immobilizzazioni immateriali, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2121/1060 e ss.mm.ii, nella misura in cui queste sono necessarie alla finalità del Progetto. Dette spese riguardano:

- a) terreno/suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% del complessivo investimento produttivo ammissibile;
- b) immobili e/o opere murarie e assimilate, le quali non possono eccedere cumulativamente il 40% del valore del Progetto ammesso ad agevolazione. Qualora le spese rientranti in tale categoria abbiano ad oggetto, in via prevalente, la ristrutturazione e la rifunionalizzazione di strutture immobiliari esistenti, dette spese sono ammissibili sino al 60% del complessivo valore del Progetto ammesso ad agevolazione.
- c) impianti, macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per le MPMI è ammissibile il 100% dei costi degli attivi immateriali;
- e) progettazioni e direzione lavori, collaudo, nel limite del 4% del totale dei costi di cui alla lettera b).

3. Per le sole MPMI sono, altresì, ammissibili le spese indicate nel Piano dei servizi relative a consulenze prestate da consulenti esterni che siano connesse e coerenti con la Proposta di Investimento e finalizzate a:

- a) sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali;
- b) accrescere la competitività e lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento delle competenze gestionali, tecnologiche, organizzative e commerciali;
- c) sostenere le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a

Contratto di Investimento (CI)

quello regionale;

- d) conseguire certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute.

4. Il Piano dei servizi può riguardare uno o più servizi coerenti tra loro compresi tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna.

5. Non sono ammesse spese in servizi di consulenza che siano continuativi o periodici connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale, legale, e le spese di pubblicità.

6. Non sono ammesse le spese per la predisposizione delle Manifestazioni di Interesse, Domande e Rendicontazioni a valere sul presente Avviso.

Art. 6 Condizioni di ammissibilità delle spese

1. In materia di ammissibilità delle spese trovano applicazione, oltre alle previsioni contenute nel paragrafo 4 del Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR FESR 2021-2027, le disposizioni di seguito riportate.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse;
- b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate alle normali condizioni di mercato;
- c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del piano di investimenti;
- d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone e i mezzi targati.

3. Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- a) non sono ammessi gli investimenti che riguardano mere operazioni immobiliari (a titolo esemplificativo si intendono la realizzazione di investimenti immobiliari finalizzati alla successiva vendita o concessione in locazione). Sono ammissibili gli investimenti su immobili e la loro concessione in locazione esclusivamente in favore di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario e subordinatamente all'assunzione di specifiche obbligazioni coerenti con il Contratto di Investimento da parte delle imprese coinvolte nella realizzazione della Proposta di Investimento;
- b) non sono ammessi gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili oltre il fabbisogno dell'impresa;
- c) nel caso di acquisizione di un'unità produttiva esistente il valore degli attivi materiali è determinato al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto iscritto negli appositi albi, attestante che le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- d) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (art.14, punto 6, 1° comma). Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;
- e) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del Soggetto proponente/Beneficiario delle agevolazioni (lease-back), ad eccezione del suolo aziendale, purché il Soggetto proponente stesso lo abbia acquistato successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse;
- f) non sono ammesse le commesse interne di lavorazione;
- g) non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e quelle riferite a

Contratto di Investimento (CI)

investimenti di mera sostituzione;

h) non sono ammesse le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere, le spese notarili, le spese per beni destinati al leasing operativo, le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza, le spese non capitalizzate, i titoli di spesa di importo inferiore ad euro 500 al netto di IVA, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento;

i) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella "bolletta doganale d'importazione";

j) le spese relative all'acquisto di attivi immateriali possono essere ammesse alle agevolazioni unicamente se utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, ammortizzabili e figurare nell'attivo dell'impresa beneficiaria e devono restare associate al programma agevolato per almeno cinque anni;

k) non sono ammesse le spese sostenute nei confronti di:

- qualunque impresa che risulti con il Beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile, in rapporto di collegamento o controllo;
- persone fisiche che siano:
 - i. legale rappresentante, amministratore o socio del Beneficiario;
 - ii. coniuge, parente o affine entro il secondo grado del legale rappresentante, amministratore o socio controllante del Beneficiario;
- qualunque impresa che abbia tra i propri soci, titolari o amministratori, persone fisiche che ricadano nei casi di cui al precedente punto ii.

4. I beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.

Art. 7 Tipologia di agevolazione, regime e intensità dell'aiuto

1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione della Proposta di Investimento è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto e, in combinazione o in alternativa, la concessione di un prestito a condizioni di mercato a valere sul Fondo Competitività.

2. Le prescrizioni in ordine all'ammissibilità, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario, ed all'intensità delle agevolazioni concedibili, sono definite in sede di negoziazione sulla base delle caratteristiche della Proposta di Investimento, dell'ambito di intervento, della dimensione di impresa del Soggetto proponente e di quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Fermo quanto sopra, i massimali previsti devono rispettare quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., come di seguito indicato.

4. Per quanto concerne gli investimenti materiali e immateriali la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione) è calcolata sul valore dei costi e delle spese ammissibili, determinata in fase negoziale nei limiti dei massimali di intervento indicate nelle tabelle sottoindicate.

Contratto di Investimento (CI)

Tabella 1 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art.14 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Micro e Piccola	48% o 50**%
Media	38% o 40**%
Grande*	28% o 30**%

* Le Grandi Imprese sono finanziabili esclusivamente con le risorse del bilancio regionale.

** Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 l'intensità dell'aiuto è pari al valore massimo indicato.

Tabella 2 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati esclusivamente nei Comuni del Sulcis Iglesiente ricompresi nell'ambito di intervento del Just Transition Fund e del Piano Sulcis

Dimensione di impresa	Art.14 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Micro e Piccola	58% o 60**%
Media	48% o 50**%
Grande*	38% o 40**%

* Le Grandi Imprese sono finanziabili esclusivamente con le risorse del bilancio regionale.

** Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 l'intensità dell'aiuto è pari al valore massimo indicato

5. L'intensità di aiuto assegnata è pari al massimo indicato unicamente al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

- sostenibilità ambientale del beneficiario, in termini di adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica, con certificazione rilasciata da organismi certificatori accreditati;
- sostenibilità sociale del beneficiario, in termini di possesso di certificazione di genere, di responsabilità sociale, di Diversità e Inclusione, ESG con certificazione rilasciata da organismi certificatori accreditati;
- conseguimento del rating di legalità e inserimento nell'elenco delle imprese pubblicato nel sito dell'AGCM.

6. Qualora il Soggetto proponente richieda la concessione di una sovvenzione a fondo perduto ai sensi dell'art.14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è tenuto ad apportare un contributo finanziario di almeno il 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o derivanti da finanziamenti esterni purché in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

7. Per quanto concerne i piani di Servizi di consulenza, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati.

Tabella 3 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per i servizi di consulenza realizzati sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art.18 GBER
	<i>Aiuti alle PMI per servizi di consulenza</i>
Micro e piccola	Max 50%
Media	Max 50%
Grande	

8. Il finanziamento a condizioni di mercato a valere sul Fondo di Competitività, in combinazione o in alternativa alla sovvenzione, è subordinato alla positiva valutazione della Proposta di Investimento in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.

9. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione della Proposta di

Contratto di Investimento (CI)

Investimento, comprensiva degli eventuali costi non ammissibili, deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria.

Art. 8 Combinazione della sovvenzione con finanziamenti a valere sul Fondo di competitività

1. Nel caso in cui si preveda la combinazione tra strumento finanziario e sovvenzione in una singola operazione di strumenti finanziari, le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione. Il sostegno sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario.

2. Nel caso di sostegno combinato la somma di tutte le forme di sostegno non può superare l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare il sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

3. Il Progetto deve essere coperto dal punto di vista finanziario con risorse pubbliche e private, le prime possono consistere in:

- una sovvenzione a fondo perduto calcolata sul valore delle singole spese ammesse, nei limiti della misura massima stabilita dai Regolamenti e confermata in fase negoziale a conclusione dell'attività istruttoria;
- un finanziamento pubblico diretto, attraverso il Fondo di Competitività, che coerentemente con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1060/2021, art. 58, interviene attraverso l'erogazione di un prestito a condizioni di mercato per finanziare la realizzazione di Progetti, che non siano materialmente completati o realizzati alla data di emissione del provvedimento di autorizzazione all'intervento del Fondo.

4. Nel caso di combinazione con la sovvenzione a fondo perduto, il finanziamento pubblico attraverso il Fondo di Competitività non può essere superiore al 45% del valore delle singole voci dell'investimento, tenuto conto della dimensione di impresa.

5. Nel caso di copertura del Progetto attraverso il ricorso al solo finanziamento pubblico di cui sopra, il suo importo non può superare il 75% del valore delle singole voci dell'investimento ammesso al sostegno con le risorse pubbliche.

6. Il finanziamento pubblico concesso a valere sulle risorse del Fondo di Competitività non può superare, in valore assoluto, l'importo di euro 10.000.000.

7. I prestiti sono assegnati attraverso le forme tecniche del leasing finanziario immobiliare o sale and lease-back finanziario immobiliare o del mutuo ipotecario.

8. Il tasso di interesse, applicabile ai prestiti a condizioni di mercato di cui sopra, è determinato sulla base della metodologia indicata nella Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Considerata la specificità dello strumento, che prevede l'applicazione di un tasso fisso, questo è determinato assumendo come parametro base di riferimento il tasso EURIRS, riferito alla durata dell'intervento, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. I prestiti sono assistiti da garanzie reali e/o personali in funzione dell'entità e del grado di rischio complessivo delle operazioni.

9. Indipendentemente dalla forma tecnica di intervento sono a carico del Soggetto proponente:

- a) le spese di istruttoria, determinate nella misura dello 0,50% dell'importo del contratto con un minimo di 1.500 euro, ed ulteriormente incrementate degli oneri sostenuti per eventuali supplementi di analisi che si rendessero necessari a fronte di richieste del Soggetto proponente. Le spese di istruttoria devono essere corrisposte dall'impresa proponente nella misura del 50% dell'importo complessivo all'atto dell'accettazione dell'intervento e, per il restante 50%, all'atto della stipula del contratto;
- b) le spese relative alla perizia di stima;
- c) gli oneri notarili e le imposte;

Contratto di Investimento (CI)

d) le spese relative alla polizza assicurativa sull'immobile oggetto dell'operazione di finanziamento rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni.

10. Nel caso di leasing finanziario immobiliare il corrispettivo è pari al prezzo di acquisto dell'immobile sostenuto dal Soggetto Gestore maggiorato dei costi di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili, di ristrutturazione e/o messa a norma e/o di ampliamento.

11. Le imposte indirette gravanti sull'atto di acquisto dell'immobile possono essere portate ad incremento del corrispettivo del contratto di leasing. In tale ipotesi il Soggetto Gestore adegua il maxi-canone iniziale in ragione del profilo di rischio dell'operazione.

12. In caso di costruzione di nuovi fabbricati il corrispettivo del contratto di leasing è pari al prezzo di acquisto dell'area e del costo di costruzione asseverato da perizia.

13. Il periodo di pre-locazione è determinato in funzione della complessità e dell'articolazione del Progetto e non può essere superiore a 36 mesi.

14. Le risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di sale and lease back immobiliare devono essere utilizzate esclusivamente per soddisfare il fabbisogno necessario alla realizzazione degli investimenti oggetto della proposta di Investimento.

15. Il contratto di leasing finanziario è concesso alle condizioni di seguito indicate.

Tabella 4 – Condizioni relative al leasing finanziario immobiliare e sale and lease-back finanziario immobiliare

Durata	Massimo 20 anni comprensivi di un periodo di pre-locazione
Periodicità dei canoni	Mensile
Tasso	Fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread determinato con la metodologia indicata dalla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
Riscatto finale	Facoltativo di entità massima pari al 20% dell'importo del contratto
Maxi canone iniziale	Non inferiore al 5%
Garanzie	Garanzie reali e/o personali opzionali sulla base delle risultanze dell'istruttoria di merito creditizio

16. Nel caso di mutuo ipotecario lo stesso dovrà essere assistito da ipoteca di grado adeguato sul compendio immobiliare oggetto di finanziamento e/o su altro immobile, nonché da ulteriori idonee garanzie reali e/o personali laddove ritenute necessarie. Il contratto di mutuo ipotecario potrà essere concesso alle condizioni di seguito indicate.

17. Il periodo di preammortamento è determinato in funzione della complessità e dell'articolazione del piano e non può essere superiore a 36 mesi.

Tabella 5 – Condizioni relative al mutuo ipotecario

Durata	Massimo 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento
Periodicità dei pagamenti	Mensile
Tasso	Fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread determinato con la metodologia indicata dalla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

Sezione III - Procedura di selezione e sottoscrizione del Contratto di Investimento

Art. 9 Procedura di selezione

1. La procedura di selezione è di tipo concertativo-negoziale e si articola in due distinte fasi la prima preselettiva e negoziale, la seconda valutativa.

Contratto di Investimento (CI)

2. La prima fase è finalizzata a verificare la ricevibilità e ammissibilità della Proposta di Investimento presentata in sede di manifestazione di interesse e, quindi, attraverso la negoziazione a definire tipologia, entità e combinazioni delle agevolazioni concedibili da inserire nella domanda.

3. La seconda fase è finalizzata a valutare la domanda e il Progetto.

Art. 10 Fase preselettiva e negoziale

1. I Soggetti proponenti che intendono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso presentano Manifestazione di interesse unicamente attraverso la piattaforma informatica unica per la selezione dei beneficiari/destinatari (SIPES) accessibile dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Ai fini di cui sopra è richiesta la disponibilità di:

- a) casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97⁵;
- b) "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
- c) SPID, CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.

3. Le Manifestazioni di interesse possono essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 15.05.2025 alle ore 12:00 del giorno 15.07.2025.

4. Ogni Soggetto proponente può presentare un'unica Manifestazione di Interesse.

5. La Manifestazione di interesse si compone, pena esclusione, della documentazione di seguito elencata.

- a) Modulo di domanda, sottoscritto dal rappresentante legale o suo procuratore, in regola con l'imposta di bollo⁶, comprensivo del consenso al trattamento dei dati. Tale istanza è direttamente compilabile a seguito dell'accesso alla piattaforma ed è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000), con la quale il rappresentante legale o il procuratore speciale attestano il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità (le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 commi 6 e 7 del presente Avviso devono essere rese a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete)
- b) Procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo in caso di sottoscrizione da parte del procuratore)
- c) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore (nel caso di sottoscrizione con firma autografa)
- d) Dichiarazione della dimensione d'impresa relativa al Proponente (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete)
- e) Dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., c.d. antiriciclaggio (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete)
- f) Dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. – c.d. informazione antimafia familiari conviventi (da sottoscrivere da parte del legale rappresentante, dai componenti del Consiglio di amministrazione, nonché dal socio di maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4, dai membri del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza. Per le società costituite all'estero, nel caso di cui al comma 2-ter del citato articolo 85 da coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa. Da rendere per ogni impresa aderente in caso di contratto di rete)

⁵ La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

⁶ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM:SS)
La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

Contratto di Investimento (CI)

- g) Dichiarazione in merito al possesso delle certificazioni attestanti la sostenibilità ambientale del beneficiario, in termini di adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete)
- h) Dichiarazione in merito al possesso delle certificazioni di genere, di responsabilità sociale, di Diversità e Inclusione, ESG (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete)
- i) Dichiarazione in merito al conseguimento del rating di legalità e inserimento nell'elenco delle imprese pubblicato nel sito dell'AGCM (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete)
- j) Progetto aziendale, come da format allegato
- k) Relazione tecnica asseverata illustrativa degli interventi da eseguire, unitamente al tempo di avvio e conclusione, attestante la disponibilità in capo all'impresa proponente dell'unità produttiva oggetto della domanda di agevolazione, con indicazione dei relativi titoli, la conformità edilizia-urbanistica e paesaggistica degli eventuali immobili esistenti interessati dalla Proposta di investimento nonché la sussistenza delle condizioni di assentibilità degli interventi proposti nel rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e paesaggistici vigenti
- l) Documentazione atta a dimostrare la capacità economico-finanziaria del Soggetto proponente e la sostenibilità della Proposta di Investimento (da presentare a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete)
 - i. situazioni patrimoniali ed economiche (da cui hanno avuto origine i bilanci ufficiali) relative agli ultimi 2 esercizi, sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto proponente;
 - ii. situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente;
 - iii. schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle del Soggetto proponente.
- m) Documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo previste a copertura dell'intera Proposta di Investimento (da presentare a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete) quali:
 - i. per i finanziamenti bancari, le lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti previsti in favore del soggetto partecipante medesimo;
 - ii. per gli apporti finanziari da parte dei soci, la dichiarazione degli stessi circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri precisando entità e modalità dell'apporto; attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l'importo corrispondente all'apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario.
- n) Dichiarazione che il Progetto rispetta il principio di non arrecare danno significativo (Do No Significant Harm - DNSH) e, nel caso di proposte di importo superiore a euro 10.000.000, redazione della apposita Matrice Ambientale e della Relazione nel rispetto delle disposizioni richiamate e delle indicazioni operative fornite nell'apposito allegato

6. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite del soggetto istruttore e attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc.), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese. La non veridicità delle dichiarazioni rese può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000⁷.

7. Le Manifestazioni di Interesse, sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione e

⁷ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Contratto di Investimento (CI)

fino al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria maggiorato del 20%. In caso di istruttorie concluse con esito negativo e mancata autorizzazione alla presentazione della domanda di Contratto di investimento, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, si proseguirà nel rispetto degli stessi principi.

8. Il Soggetto istruttore, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della Manifestazione di Interesse procede alla verifica in ordine a:

- ricevibilità della Manifestazione di Interesse. Sono irricevibili le Manifestazioni di Interesse trasmesse con tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso;
- ammissibilità dei Soggetti proponenti, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Avviso;
- ammissibilità oggettiva della Proposta di investimento, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 del presente Avviso.

9. L'esito negativo delle verifiche condotte o l'assenza degli elementi informativi necessari ai fini della valutazione determinano la non ammissione della Proposta di Investimento. In tal caso il Soggetto istruttore ne dà comunicazione all'Amministrazione regionale competente, che provvede a informare il Soggetto proponente ai sensi dell'art.10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a concludere il procedimento.

10. In caso di esito positivo delle verifiche, il Soggetto istruttore avvia con il Soggetto proponente la negoziazione, che si esplica in massimo due incontri, ed è finalizzata a definire tipologia, entità e combinazioni delle agevolazioni concedibili, anche attraverso la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari, in considerazione dell'affidabilità manageriale, tecnica, economica e finanziaria del proponente, della sostenibilità finanziaria della Proposta di Investimento e della sua cantierabilità. Nel corso e ai fini della negoziazione possono essere richiesti ulteriori documenti necessari a una migliore definizione delle condizioni di agevolazione.

11. La negoziazione ha una durata massima di 45 giorni dal primo incontro di approfondimento e si conclude con un esito istruttorio, riportato in un verbale contenente i seguenti elementi:

- a) l'esito delle verifiche condotte sulla coerenza e fattibilità tecnica della Proposta di investimento e sulla capacità del Soggetto proponente alla sua attuazione; la verifica è condotta sulla base degli elementi indicati nella tabella 6 sotto riportata;
- b) le condizioni per la presentazione della Domanda di ammissione alla sottoscrizione del Contratto di Investimento;
- c) la specificazione delle categorie di spese e il massimale di aiuto concedibile, eventualmente in combinazione con la richiesta di finanziamento a valere sul Fondo di Competitività per le medesime categorie di spesa o per ulteriori e differenti investimenti facenti parte del complessivo Progetto;
- d) l'indicazione delle eventuali specifiche prescrizioni quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie;
- e) l'esito della verifica del rispetto del principio DNSH.

Tabella 6 – Elementi per la verifica da condurre in fase negoziale

Elementi di verifica	Descrizione elementi oggetto di verifica
1. Adeguatezza e coerenza delle competenze del Soggetto proponente	Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal Soggetto proponente (soci e dipendenti) per pregressa esperienza lavorativa rispetto alla specifica attività prevista dal Progetto
2. Sostenibilità ambientale, sociale e rating di legalità dell'impresa	Presenza di certificazioni rilasciate da organismi accreditati e/o inserimento nell'elenco delle imprese con rating di legalità

Contratto di Investimento (CI)

Elementi di verifica	Descrizione elementi oggetto di verifica
3. Coerenza della Proposta di Investimento con l'Obiettivo Specifico RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) e RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR), RSO2.3. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E o con l'Obiettivo Specifico Obiettivo specifico: JSO8.1. Consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi (JTF)	La Proposta di investimento consente la crescita sostenibile dell'impresa e la rafforza la sua competitività (attraverso introduzione di innovazioni nei processi e/o prodotti; la transizione verso modelli di produzione a minore impatto energetico e ambientale; soluzioni atte a rafforzare il posizionamento dell'impresa sul mercato nazionale e internazionale; adeguamento e rinnovo degli impianti produttivi; efficientamento energetico e miglioramento emissivo)
4. Coerenza della Proposta di Investimento con il PRS 2024-2029, Ambito Strategico 2.9, Strategie 2.9.1, 2.9.3 e 2.9.4 o con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)	La Proposta di Investimento deve riguardare lo sviluppo di attività ricomprese tra le Strategie del PRS o le Aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale
5. Fattibilità tecnica della Proposta di Investimento	Fattibilità tecnica della Proposta di Investimento: tempistica di avvio, coerenza tra gli investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo. La Proposta di Investimento è considerata fattibile se: 5.1 sono indicati i tempi di avvio e conclusione e gli stessi sono congruenti rispetto ai termini indicati nel presente Avviso; 5.2 sono indicate le condizioni per l'ottenimento dei titoli abilitativi e autorizzatori necessari in coerenza con le disposizioni urbanistico-edilizio-paesaggistiche e ambientali vigenti.
6. Innovazione dell'organizzazione e/o di processo e/o dei prodotti/servizi	Rapporto tra le spese relative a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali della Proposta di Investimento e l'ammontare totale delle spese previste >5%
7. Sostenibilità ambientale ed energetica della Proposta di investimento	Rapporto tra le spese indicate in appendice della Proposta e l'ammontare totale delle spese previste >5%
8. Capacità di sostenere gli investimenti proposti	Disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo richiesto per la copertura della Proposta di investimento Capacità di sostenere parte degli investimenti senza il sostegno pubblico (≥ 25%)
9. Capacità economico finanziaria del proponente (gli elementi oggetto di verifica sono accertati con riferimento a ognuno degli ultimi 2 Bilanci approvati e depositati)	9.1 Patrimonio Netto positivo 9.2 Cash flow gestione caratteristica >1 9.3 Margine di struttura secondario positivo 9.4 Margine operativo lordo/Fatturato > 5%

12. Il Soggetto istruttore al termine della fase negoziale comunica all'Amministrazione regionale competente gli esiti.

13. L'esito negativo delle verifiche condotte in merito alla verifica del rispetto del principio DNSH su uno o più degli elementi e sub-elementi indicati nella Tabella 6 ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 determina la non ammissione della Proposta di Investimento. In tal caso l'Amministrazione regionale competente provvede a informare il Soggetto proponente ai sensi dell'art.10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a concludere il procedimento.

14. In caso di esito positivo della fase negoziale, l'Amministrazione regionale, entro 10 giorni, autorizza il Soggetto Proponente alla presentazione della domanda di Contratto di Investimento.

Art. 11 Fase valutativa della Domanda di accesso al Contratto di Investimento

1. Il Soggetto proponente ammesso alla fase valutativa, entro il termine di 45 giorni dall'autorizzazione dell'Amministrazione regionale presenta la Domanda di accesso al Contratto di Investimento attraverso il

Contratto di Investimento (CI)

Sistema Informativo di Erogazione e Sostegno (SIPES) accessibile dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Alla domanda sono allegati i documenti di seguito elencati.

- a) Progetto aziendale aggiornato a seguito delle risultanze della fase negoziale
- b) Procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo in caso di sottoscrizione da parte del procuratore)
- c) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore (nel caso di sottoscrizione con firma autografa)
- d) Documentazione atta a dimostrare la copertura finanziaria del progetto, aggiornata a seguito delle risultanze della fase negoziale
- e) Documenti atti a confermare la perduranza delle condizioni di capacità economico-finanziaria e sostenibilità del Soggetto proponente e della proposta rispetto a quanto presentato unitamente alla Manifestazione di Interesse
- f) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Proponente
- g) Dichiarazioni dei redditi e IVA relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione
- h) Dichiarazione antimafia, solo se siano intervenute variazioni sull'impresa e i suoi esponenti dopo la presentazione della Manifestazione di Interesse
- i) In presenza di Soci della Richiedente che siano persone giuridiche:
 - i. bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi approvati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione;
 - ii. situazioni patrimoniali ed economiche relative agli ultimi 2 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante (solo per imprese non tenute alla presentazione del bilancio);
 - iii. situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - iv. ultimi 2 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (solo nel caso in cui l'Impresa appartenga a un gruppo che redige il consolidato);
 - v. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - vi. dichiarazioni dei redditi e IVA relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione.
- j) In presenza di Soci della Richiedente che siano persone fisiche:
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità;
 - ii. ultime 2 dichiarazioni dei redditi presentate, corredate dalla ricevuta di presentazione;
 - iii. situazione patrimoniale personale.

3. Al ricorrere delle condizioni sotto specificate sono inoltre necessari gli ulteriori documenti di seguito indicati.

- a) Nel caso in cui l'Impresa indichi il ricorso al credito bancario o al leasing per il finanziamento del Progetto (diversi dal Fondo di Competitività), il Soggetto istruttore ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, oltre a quella obbligatoriamente fornita in sede di presentazione della domanda.

In relazione a quanto precede, si evidenzia che, entro la data di stipula del Contratto di Investimento, dovrà essere obbligatoriamente prodotta copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria, secondo modalità e tempistiche coerenti con il piano finanziario del progetto e contenente un espresso riferimento al programma di investimenti al quale il finanziamento è destinato.

- b) Nel caso in cui l'impresa indichi il ricorso a fonti di autofinanziamento, il Soggetto istruttore potrà richiedere la documentazione contabile utile a dimostrare la capacità di autofinanziamento (cash flow) per il finanziamento del Progetto in funzione dei fabbisogni finanziari generati dall'investimento.

In relazione a quanto precede, si precisa che, entro la data di stipula del Contratto di Investimento, può

Contratto di Investimento (CI)

essere richiesta la documentazione atta a formalizzare gli apporti indicati (es. verbale di assemblea straordinaria per aumenti di capitale, impegni al conferimento/finanziamento, verbali di destinazione utili, ecc.) e che i medesimi apporti, potranno essere presi in considerazione esclusivamente dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'Impresa stessa.

- c) Copia degli atti e/o contratti (es. contratto di acquisto o altro atto attestante il diritto di proprietà, contratto di locazione commerciale, atto di concessione demaniale) aventi data certa, registrati e trascritti (nei casi previsti dalla legge) attestanti la piena disponibilità della unità produttiva nell'ambito della quale verrà realizzato il Progetto. Gli atti e/o contratti, diversi da quelli attestanti il diritto di proprietà, devono avere una durata certa e coerente con il Progetto.
- d) Nel caso in cui l'impresa non sia proprietaria degli immobili oggetto dell'investimento, e salvo che il titolo di disponibilità di cui al precedente punto non preveda già esplicitamente tale assenso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dello stesso, attestante l'assenso alla realizzazione del Progetto.

4. Per gli Investimenti Produttivi sono, inoltre, richiesti i documenti che seguono:

- a) in caso di investimenti che prevedano spese per suolo, fabbricati, opere murarie e assimilabili, impiantistica generale:
 - i. planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
 - ii. principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
 - iii. computo metrico estimativo e relazione tecnica;
 - iv. la relazione tecnica asseverata concernente gli immobili interessati dal piano di investimento, che dovrà tra l'altro attestare che il programma è progettato nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e paesaggistiche nonché della salvaguardia dell'ambiente, con riferimento a specifiche normative ambientali Nazionali e UE. Detta relazione deve accertare quanto segue:
 - a. nel caso di suolo e di immobile preesistente, la conformità urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso dell'immobile o del suolo interessato dal programma di investimenti, in relazione all'attività aziendale da insediarsi, con dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative, dell'iter autorizzativo in conformità al quale è stato edificato, nonché delle certificazioni di agibilità eventualmente sussistenti, e recante, in allegato, copia dei documenti catastali illustrativi della configurazione dell'edificio attualmente censita in catasto e le risultanze delle ispezioni ipotecarie, evidenzia l'insussistenza di gravami, abusi edilizi, "vizi" e/o irregolarità, e quantifichi il valore commerciale degli immobili;
 - b. nel caso di immobile da realizzare, l'articolazione dell'iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare all'attuazione del programma e all'attività da svolgere, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero titoli autorizzativi necessari e la tempistica di ottenimento;
 - c. in tutti i casi, l'articolazione dell'iter autorizzativo da intraprendere per l'esercizio dell'attività produttiva, a valle della realizzazione del programma di investimenti, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari;
 - d. le informazioni circa l'eventuale avvenuto avvio dei citati iter autorizzativi, con indicazione di quanto già conseguito ovvero delle tempistiche necessarie per l'ottenimento dei rimanenti titoli;
 - e. l'esplicita dichiarazione del tecnico circa l'inesistenza di motivi ostativi al rilascio di tutti i necessari titoli autorizzativi (sia relativi alla cantierabilità dell'intervento che alla gestione della futura attività produttiva);

Contratto di Investimento (CI)

- f. l'esplicita dichiarazione che gli eventuali investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili non eccedano il fabbisogno energetico a regime del Soggetto proponente.
 - g. nel caso di acquisizione di attivi per i quali siano già stati ottenuti aiuti, evidenzi i costi di detti attivi che andranno dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa congiuntamente dal Soggetto venditore e dal legale rappresentante del Soggetto proponente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti che gli immobili a fronte del cui acquisto è richiesta la sovvenzione a fondo perduto di cui al Contratto di Investimento, non abbiano fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- c) in caso di investimenti in impianti, macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici, brevetti, licenze:
- i. preventivi/offerte economiche dettagliati, corredati di schede tecniche atte a consentire la comprensione delle eventuali caratteristiche prestazionali e di funzionamento;
 - ii. relazione illustrativa del processo di produzione di beni e/o prestazione di servizi corredata, in caso di Progetti di tipo industriale, dal lay-out aziendale pre e post-intervento;
 - iii. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti che:
 - la compravendita di beni e servizi non è effettuata tra imprese che, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse, si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione;
 - le spese a fronte delle quali è richiesta la concessione della sovvenzione a fondo perduto non contemplano prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'Impresa richiedente, ovvero dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, effettuate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.
5. Spese relative ai servizi di consulenza (S) – Solo per le MPMI sono, inoltre, richiesti i documenti che seguono
- a) Curriculum vitae del fornitore dei servizi di consulenza proposto per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il curriculum vitae deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali nel settore di riferimento del servizio fornito;
 - b) Piano di lavoro dei singoli servizi, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema previsto (Allegato Piano dei servizi);
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai Soggetti eroganti i servizi di consulenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti l'insussistenza di rapporti relativi alla qualifica di amministratori, sindaci, soci, dipendenti, rapporti di coniugio o di parentela entro il secondo grado con il Soggetto beneficiario della consulenza.

6. Il Soggetto istruttore procede all'esame della domanda presentata e alla sua valutazione nel rispetto dei criteri riportati nella tabella seguente. Il mancato conseguimento dell'esito positivo delle verifiche condotte sui criteri di cui alla Tabella 7 punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 determina l'esclusione del Soggetto proponente.

Tabella 7 – Criteri di valutazione della Domanda di accesso al Contratto di Investimento

Criteri di valutazione	Descrizione elementi di valutazione	Esito Valutazione
1. Coerenza con gli esiti della fase negoziale	Rispetto delle condizioni e prescrizioni previste nel verbale conclusivo della negoziazione	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
2. Adeguatezza e coerenza delle competenze del Soggetto proponente	Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal Soggetto proponente (soci e dipendenti) per pregressa esperienza lavorativa rispetto alla specifica attività prevista dal Progetto	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo

Contratto di Investimento (CI)

Criteri di valutazione	Descrizione elementi di valutazione	Esito Valutazione
3. Sostenibilità ambientale, sociale e rating di legalità dell'impresa	Verifica della perdurante validità delle condizioni dichiarate in sede di MI	Confermata=Esito positivo Non confermata=Riduzione intensità da massima ad altro valore indicato in tabella 1-2 comma 4 articolo 7 dell'Avviso
4. Coerenza della Proposta di Investimento con l'Obiettivo Specifico RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) e RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR), RSO2.3. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E o con l'Obiettivo Specifico Obiettivo specifico: JSO8.1. Consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi (JTF)	La proposta di investimento consente la crescita sostenibile dell'impresa e la rafforza la sua competitività (attraverso introduzione di innovazioni nei processi e/o prodotti; la transizione verso modelli di produzione a minore impatto energetico e ambientale; soluzioni atte a rafforzare il posizionamento dell'impresa sul mercato nazionale e internazionale; adeguamento e rinnovo degli impianti produttivi; efficientamento energetico e miglioramento emissivo)	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
5. Coerenza della Proposta di Investimento con il PRS 2024-2029, Ambito Strategico 2.9, Strategie 2.9.1, 2.9.3, 2.9.4 o con la S3 Regionale	La proposta di investimento è coerente con PRS 2024-2029 e con la S3 Regionale	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
6. Fattibilità tecnica della Proposta di Investimento	Cantierabilità della Proposta di Investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che il Soggetto proponente, entro i termini considerati idonei in fase negoziale e nel rispetto dei termini massimi indicati nell'Avviso, sia in grado di disporre delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta rilasciati dalle Autorità competenti e necessari per la realizzazione degli investimenti (tempistica di avvio e coerenza tra gli investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo)	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
7. Innovazione dell'organizzazione e/o di processo e/o dei prodotti/servizi	Rapporto tra le spese relative a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali della Proposta di Investimento e l'ammontare totale delle spese previsto (non inferiore al rapporto indicato in MI e già validato in fase negoziale)	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
8. Sostenibilità ambientale ed energetica della Proposta di investimento	Rapporto tra le spese indicate in appendice Definizioni alla voce "Sostenibilità ambientale ed energetica della Proposta di Investimento" incluse nel Progetto e l'ammontare totale delle spese previste (non inferiore al rapporto indicato in MI e già validato in fase negoziale)	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
9. Sostenibilità economica e finanziaria della Proposta di Investimento	Attribuito in presenza di valutazione bancaria positiva, solidità patrimoniale dell'impresa e presenza di garanzia da parte di terzi.	Valutazione positiva=Esito positivo Valutazione negativa=Esito negativo

7. Nel verbale attestante gli esiti della valutazione il Soggetto istruttore dovrà dare evidenza del rispetto di tutte le condizioni previste nel verbale conclusivo della negoziazione.

8. Nel corso dell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del DPR n. 22/2018 e ss.mm.ii. e, con decorrenza dal 23 maggio 2025, dall'art. 19 del DPR 66/2025, potrà essere acquisita una perizia di stima giurata che attesti la congruità della spesa, redatta da un tecnico indipendente selezionato dal Soggetto istruttore.

9. In presenza di richiesta di intervento finanziario a valere sul Fondo competitività dovrà essere acquisita una perizia di stima giurata predisposta secondo le linee guida ABI, redatta da tecnico indipendente selezionato dal Soggetto istruttore, con oneri a carico del Soggetto proponente. Ove ne ricorrano le condizioni il Soggetto

Contratto di Investimento (CI)

istruttore può motivatamente richiedere un aggiornamento della perizia, con oneri a carica del Soggetto proponente.

Art. 12 Concessione delle agevolazioni

1. L'Amministrazione regionale, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione degli esiti positivi dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo precedente, adotta la Determinazione di concessione delle agevolazioni e di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto di Investimento.
2. Il Contratto di Investimento, da sottoscrivere entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione della Determinazione di concessione, reca impegni e obblighi del Beneficiario, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni in forma di sovvenzione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale, nonché di controllo ed ispezione.
3. Nel caso di combinazione tra strumento finanziario e sovvenzione le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario e il Contratto di Investimento è stipulato secondo le modalità ed i termini previsti dal Fondo Competitività.
4. In occasione dell'erogazione del saldo, a conclusione del Progetto, l'Amministrazione regionale conferma le agevolazioni concesse o procede, ove ne ricorrano le condizioni, alla revoca parziale o totale dell'aiuto, con adozione degli ulteriori provvedimenti conseguenti.

Art. 13 Obblighi del beneficiario

1. Con la sottoscrizione del Contratti di Investimento il Beneficiario assume i seguenti obblighi:
 - a) realizzare l'intero Progetto, in modo organico e funzionale, secondo quanto indicato nella documentazione presentata ai fini della concessione dell'agevolazione e nel Contratto di Investimento e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Avviso, con specifico riferimento a:
 - i. l'articolazione temporale prevista nel Contratto, con particolare riguardo agli obblighi connessi all'ultimazione del Progetto e alle comunicazioni conseguenti;
 - ii. le modalità di copertura finanziaria del Progetto approvato, fermo restando quanto indicato all'articolo 15 in materia di variazioni;
 - iii. l'apporto di mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, per un importo pari ad almeno il 25% del totale delle spese ritenute ammissibili alle agevolazioni;
 - b) garantire il mantenimento occupazionale per 36 mesi dalla conclusione del progetto;
 - c) comunicare qualsiasi variazione delle condizioni di ammissibilità che dovessero intervenire a seguito del provvedimento di concessione;
 - d) comunicare preventivamente qualsiasi variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale/associativa;
 - e) comunicare tempestivamente l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o la proposizione di istanze di fallimento, o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - f) osservare gli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni del presente Avviso in materia di variazioni soggettive e oggettive;
 - g) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare l'operazione cofinanziata;
 - h) garantire il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo e del divieto del doppio finanziamento;
 - i) garantire il rispetto del principio di stabilità delle operazioni ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, pena rimborso da parte del Beneficiario delle agevolazioni concesse entro cinque anni dall'erogazione del saldo nel caso di:
 - cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori del territorio della Regione Autonoma della Sardegna o, nel caso di finanziamento a valere sul PN JTF Italia 2021-2027, al di fuori dei territori eleggibili;

Contratto di Investimento (CI)

- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale della natura, degli obiettivi o delle condizioni di attuazione del Progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- j) non effettuare alcuna delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi il Progetto nei due anni successivi al completamento dello stesso;
- k) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione regionale, le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima che siano trascorsi 5 anni dall'erogazione del saldo. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni beni diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione all'Amministrazione regionale, alla loro sostituzione;
- l) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali (art. 74, comma 1, punto i Reg. (UE) 2021/1060);
- m) effettuare i pagamenti mediante forme di pagamento che garantiscano la tracciabilità in capo al beneficiario e al fornitore come bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c dell'impresa o moneta elettronica. effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;
- n) garantire la conservazione di tutti gli elaborati, documenti amministrativi e giustificativi di spesa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è erogato il saldo (art. 82 Regolamento (UE) 2021/1060);
- o) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dall'Amministrazione regionale o dal Soggetto istruttore allo scopo di effettuare il monitoraggio del Progetto agevolato;
- p) consentire in qualsiasi momento, per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ispezioni e verifiche tecniche o amministrative e qualunque controllo, anche da parte di fiduciari o incaricati del Soggetto istruttore, questi muniti di espressa delega, o dell'Amministrazione regionale, nonché a fornire tutta la documentazione e le informazioni che verranno richiesti per l'accertamento delle spese sostenute e la verifica del rispetto dei vincoli di legge e del Contratto di Investimento;
- q) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale;
- r) garantire il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/85;
- s) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
- t) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.);
- u) garantire l'applicazione nei confronti dei lavoratori le norme sul lavoro e quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
- v) rispettare nell'attuazione dell'investimento le norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, ambientali e le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- w) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario, in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- x) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (come richiesto dall'art. 49, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1060);

Contratto di Investimento (CI)

y) accettare e rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Direttive, nel Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR FESR 2021-2027, nell'Avviso e nel Contratto di Investimento.

Sezione IV – Realizzazione della Proposta di Investimento

Art. 14 Attuazione dell'iniziativa

1. Il Beneficiario è tenuto a realizzare la Proposta di investimento conformemente a quanto previsto nelle Direttive, nell'Avviso, nel Disciplinare e nel Contratto, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.
2. Il Beneficiario, salvo quanto previsto dal seguente capoverso, deve avviare il Progetto entro 6 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, pena revoca delle agevolazioni.
3. Nel caso in cui per la realizzazione del Progetto sia prevista l'acquisizione di titoli autorizzatori o abilitativi, il Beneficiario, entro il termine decadenziale di 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento, deve produrre la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del Progetto. La predetta documentazione dovrà, in ogni caso, essere presentata ai fini dell'ottenimento della prima erogazione, anche a titolo di anticipazione.
4. Il Beneficiario comunica annualmente, entro il mese di febbraio, lo stato di avanzamento del Progetto secondo le modalità previste al comma successivo, segnalando gli scostamenti rispetto ai dati indicati nel cronoprogramma approvato.
5. Il Progetto deve essere completato entro il termine massimo di 42 mesi dalla stipula del Contratto di Investimento e, in ogni caso, non oltre il 30.08.2029, o in caso di agevolazioni concesse a valere sul PN JTF Italia 2021-2027 entro il termine del 31.12.2026.
6. Entro i 30 giorni successivi all'ultimazione, il Beneficiario deve trasmettere specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione del Progetto.

Art. 15 Variazioni

1. La variazione in corso di esecuzione dell'attività economica individuata dal codice ATECO o della tipologia di iniziativa del Progetto determina la revoca totale delle sovvenzioni concesse.
2. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, variazioni oggettive afferenti al Progetto o soggettive riguardanti i Soggetti beneficiari, possono essere ammesse nei limiti e alle condizioni riportate nei seguenti commi.
3. Le variazioni consistenti in variazioni di spesa contenute nel limite del 20% delle Spese Ammesse possono essere apportate, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Investimento, nel rispetto del quadro delle Spese ammissibili, e comunicate all'Amministrazione regionale senza necessità di approvazione da parte di quest'ultima. La variazione non può in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse.
4. In tutti gli altri casi le variazioni sono soggette ad autorizzazione espressa da comunicare entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta presentata dal Beneficiario all'Amministrazione regionale e al Soggetto istruttore.
5. La richiesta è comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto e corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario, nonché, in caso di Contratto di rete, dalla persona responsabile dell'organo comune. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati.

Contratto di Investimento (CI)

6. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto istruttore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità della Proposta di Investimento, la permanenza dell'organicità, della funzionalità del Progetto e dei requisiti sostanziali posti alla base della concessione delle agevolazioni e ne dà comunicazione all'Amministrazione regionale. Il Soggetto istruttore può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali assegnando un termine non superiore a 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione, con conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento autorizzatorio. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Amministrazione regionale dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. In caso di esito positivo l'Amministrazione comunica al Beneficiario l'accoglimento della richiesta di variazione.

8. Nelle more della conclusione del procedimento autorizzatorio di cui ai commi precedenti è sospesa l'eventuale erogazione dell'agevolazione.

9. A seguito della trasmissione degli esiti istruttori da parte del Soggetto istruttore, l'Amministrazione regionale, ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto del principio di proporzionalità, avvia la procedura di revoca parziale o totale delle agevolazioni e decorsi i termini dall'invio della comunicazione di cui alla L. n. 241/1990, art. 10 bis ed esaminate le eventuali controdeduzioni, conclude il procedimento e procede al recupero del contributo eventualmente erogato.

10. In nessun caso le variazioni possono comportare un aumento della Sovvenzione.

11. Qualora la variazione comporti una riduzione della Spesa Ammessa sotto il limite del 40% si procede alla revoca dell'agevolazione, salvo che il Progetto realizzato sia organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi che ne hanno consentito l'ammissibilità; in tal caso si procederà alla proporzionale rideterminazione dell'agevolazione.

12. Eventuali economie di risorse, dovute a variazioni in diminuzione delle spese oggetto del Progetto, non possono in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse in relazione ad altre spese previste nel medesimo Progetto.

13. Ove in sede di rendicontazione emergano variazioni al Progetto non preventivamente autorizzate il Soggetto istruttore procede all'esame al fine di verificare se la variazione ne altera i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e se altera le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto. In caso positivo il Soggetto istruttore propone all'Amministrazione regionale la revoca totale dell'agevolazione. Negli altri casi sono fatte salve le spese sostenute che non sono state oggetto di variazione, ferma la necessità da parte del Beneficiario di completare il Progetto.

14. Sono definite variazioni soggettive quelle riguardanti i Beneficiari.

15. Le operazioni societarie riguardanti il Beneficiario, che intervengano nel corso di realizzazione del Progetto e fino all'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni, quali fusioni, scissioni, cessioni di azienda o di rami aziendali, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, modifiche significative nella composizione della compagine sociale, devono essere preventivamente comunicate, corredate da adeguata motivazione, al Soggetto istruttore e autorizzate dall'Amministrazione regionale.

16 Il Soggetto istruttore procede all'istruttoria delle comunicazioni di variazione soggettiva, con particolare riferimento all'affidabilità e capacità del nuovo subentrante, alla permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Amministrazione regionale dispone la revoca delle agevolazioni.

17. Nel caso di operazioni societarie che non comportano l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:

- a) presenti specifica richiesta di subentro entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
- b) possessa le caratteristiche previste dall'Avviso, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Beneficiario originario;

Contratto di Investimento (CI)

- c) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
- d) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dalle Direttive, dal Disciplinare, dall'Avviso, dall'Atto di Adesione e Obbligo e dal Contratto di Investimento.

18. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della Domanda di accesso al Contratto di Investimento e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse.

19. Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti impedisce la liberazione del Beneficiario originale.

20. Laddove, successivamente al trasferimento della Sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.

21. La Sovvenzione concessa e non erogata, dalla data di domanda di subentro, o ove altrimenti noto, l'evento di modifica all'Amministrazione regionale, sono interamente liquidati al Beneficiario subentrante.

22. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

23. La variazione della dimensione aziendale del Beneficiario successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 16 Disposizioni specifiche per le variazioni in caso di aggregazione

1. Le variazioni conseguenti a operazioni societarie che interessa le imprese aderenti al contratto di rete devono essere comunicate nelle forme e nei termini indicati all'articolo precedente.
2. La variazione discendente dalla rinuncia di uno o più imprese componenti la rete di imprese deve essere comunicata al Soggetto istruttore e può essere autorizzata dall'Amministrazione regionale unicamente ove sia confermato il possesso da parte dell'aggregazione delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie idonee per lo svolgimento delle attività progettuali e il conseguimento dei relativi risultati e confermata l'idoneità delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto allo svolgimento dell'iniziativa.
3. La rinuncia dell'impresa aggregata ha come effetto la revoca individuale della Sovvenzione alla stessa concessa e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
4. Non è ammessa la rinuncia dell'impresa con ruolo di mandataria, pena revoca dell'agevolazione concessa.

Art. 17 Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12 delle Direttive di attuazione e secondo quanto disposto dal paragrafo 6 del "Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR Sardegna FESR 2021-2027", sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti la realizzazione dei singoli Piani di cui si compone il Progetto, che non siano inferiori al 30% dell'investimento complessivamente ammesso, e sulla base di documentazione di spesa quietanzata.
2. Su richiesta del Beneficiario, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, le cui condizioni sono specificate nel Contratto di Investimento, può essere erogata un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso. La richiesta di anticipazione può essere formulata entro il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del Contratto di Investimento.
3. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse tramite il Sistema SIPES, sul quale devono, altresì, essere inseriti tutti i documenti, i giustificativi di pagamento e le dichiarazioni richieste ai fini della rendicontazione del Progetto e dell'erogazione delle agevolazioni.

Contratto di Investimento (CI)

4. Per l'ottenimento delle erogazioni intermedie connesse a stati di avanzamento il Soggetto beneficiario è tenuto a presentare le dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi di pagamento (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).

5. Ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Progetto alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto. Per quanto concerne i servizi di consulenza ciascun avanzamento deve riferirsi esclusivamente ai soli servizi integralmente resi.

6. Per l'erogazione del saldo il Beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto finale entro 60 giorni dalla data di ultimazione del Progetto, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi di pagamento relativi all'ultimo stato di avanzamento dei lavori e alle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti:

- a) che l'investimento è concluso e completamente realizzato;
- b) che tutte le forniture e i servizi sono stati regolarmente pagati per l'intero ammontare;
- c) la data, qualora si sia già verificata, di regolare entrata in funzione degli impianti e dei macchinari.

7. Il Beneficiario, ai fini della dimostrazione della completa realizzazione del Progetto, produce:

- a) le autorizzazioni ambientali eventualmente previste dalla normativa di settore qualora già disponibili, o altra documentazione ritenuta equipollente dall'Amministrazione regionale;
- b) il certificato di agibilità delle unità produttive interessate dal Progetto agevolato, rilasciato dal Comune competente qualora già disponibile o altra documentazione ritenuta equipollente dall'Amministrazione regionale;
- c) attestazione del rispetto del principio DNSH (ex-post) e Relazione DNSH finale in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante gli impatti che il progetto ha generato e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale.) Ove previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale, dovrà, inoltre, produrre la Relazione di verifica climatica redatta secondo la metodologia riportata negli Indirizzi nazionali per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027.

8. Il Soggetto istruttore, entro 80 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia e di tutta la documentazione richiesta per il relativo SAL, accertata la completezza e la regolarità della stessa, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni/spese costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, comunica all'Amministrazione regionale e al Beneficiario il buon esito della verifica ai fini all'erogazione dell'agevolazione.

9. A seguito dell'ultimazione del Progetto, il Soggetto istruttore, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo e di tutta la documentazione, verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate, effettua il sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti e trasmette all'Amministrazione regionale la relazione finale contenente la proposta di conferma per l'adozione del Provvedimento finale di concessione definitiva o di rideterminazione dell'agevolazione con conseguente revoca parziale o, al ricorrere delle relative condizioni, totale del contributo concesso. L'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla ricezione della relazione finale adotta i provvedimenti di competenza.

10. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività suddette, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal Beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto Istruttore può, una sola volta per ciascuna erogazione, richiederli al Beneficiario mediante la piattaforma SIPES o a mezzo PEC, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa. In caso di mancata o incompleta risposta nei termini assegnati la richiesta di erogazione presentata dal Beneficiario sarà considerata decaduta.

11. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, anche in corso di realizzazione del Progetto, l'Amministrazione regionale può richiedere perizie e valutazioni da parte di professionisti esterni, con oneri a carico del Beneficiario.

Contratto di Investimento (CI)

12. Alla data di ciascuna erogazione e ai fini del suo ottenimento il Beneficiario deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissione, e di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato.

13. Nel caso in cui ai fini dell'attuazione del Progetto il Beneficiario abbia stipulato un contratto di leasing per beni mobili e immobili l'agevolazione è erogata fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario individuato e secondo una delle seguenti modalità:

a) qualora la società di leasing sia individuata come "beneficiario-concedente", limitatamente ai beni oggetto del contratto di leasing, l'erogazione dell'aiuto è disposta in suo favore, previa sottoscrizione di un accordo convenzionale di trasferimento alla stessa dell'intero importo dell'aiuto concesso sui beni oggetto del leasing. In questo caso la società di leasing trasferisce all'impresa il contributo nel corso della durata del contratto e fino a concorrenza dell'importo dovuto per il macro-canone e i singoli canoni dovuti. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata è attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo;

b) qualora il soggetto beneficiario sia individuato come "beneficiario-utilizzatore", l'erogazione dell'aiuto è disposta in suo favore fino a concorrenza dell'importo effettivamente pagato alla società di leasing per il macro-canone e i singoli canoni fino alla data utile per la rendicontazione.

Art. 18 Controlli e monitoraggio

1. L'intervento agevolato è assoggettato a tutti i controlli amministrativi e in loco previsti dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. UE n. 2021/1060, per i progetti cofinanziati con fondi europei.

2. L'Autorità di Gestione effettua controlli, anche a campione, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare: lo stato di realizzazione dell'operazione, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicizzazione, i documenti di spesa; ciò in conformità con quanto previsto dal presente Disciplina, dalle Direttive vigenti, dalle procedure attuative, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni. Il soggetto istruttore fornisce il proprio supporto per garantire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa acquisendo e rende disponibili i dati, in collaborazione con i soggetti beneficiari, attraverso i sistemi informativi previsti per l'attuazione del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.

3. Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo delle Autorità del Programma e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.

4. L'Amministrazione regionale anche per il tramite di soggetti delegati, compreso il Soggetto istruttore, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso il Soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e di quelli derivanti dal Contratto di Investimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

5. Per i 5 anni successivi alla data di completamento del Progetto, l'Amministrazione regionale o i soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

6. Il Beneficiario è tenuto a collaborare con l'Autorità di Gestione del PR Sardegna FESR 2021-2027 per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro 5 anni dal completamento degli investimenti non siano intervenute modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione o, per infrastrutture, sia procurato un indebito vantaggio a un'impresa (art. 65 Regolamento (UE) 2021/1060).

7. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del Progetto anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione regionale, in caso di conferma di tali difformità o irregolarità, procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Contratto di Investimento (CI)

Art. 19 Revoche e rinunce

1. L'Amministrazione Regionale, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 13 del Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR FESR 2021-2027, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto Istruttore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa, nei seguenti casi in cui:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione a finanziamento durante l'attuazione dell'intervento;
- b) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
- c) mancata dimostrazione del possesso di una Sede Operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione;
- d) mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- e) non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo al Beneficiario dal predetto Disciplinare, dalla Direttive, dall'Avviso, dal Contratto di Investimento o dall'Atto di Adesione e Obbligo;
- f) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- g) il Beneficiario non realizzi il Progetto entro la data di completamento prevista;
- h) il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Investimento ammesso a Sovvenzione, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
- i) si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso la Sovvenzione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;
- j) qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;
- k) qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- l) qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento anche fraudolento;
- m) qualora sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni.
- n) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. L'Amministrazione regionale può esercitare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni concesse, che possono compromettere la realizzazione del Progetto nei tempi massimi previsti.

3. In caso di intervento tramite lo strumento finanziario, le ulteriori condizioni di revoca sono stabilite nel relativo Contratto di finanziamento.

4. In caso di revoca parziale dell'agevolazione riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.

5. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti del Beneficiaria.

Contratto di Investimento (CI)

6. Ai sensi delle vigenti disposizioni gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 del D.lgs. n. 123/ 1998 per quanto applicabile. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

7. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

8. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

9. Nel caso in cui il Beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà all'Amministrazione regionale e al Soggetto Istruttore, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto, degli eventuali interessi e dell'eventuale finanziamento concesso tramite lo strumento finanziario.

Art. 20 Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Avviso, riferiti a spese ammissibili individuabili ed esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diverse spese ammissibili individuabili o, in relazione alle stesse spese ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevato in base alle percentuali fissate dal Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii per la specifica tipologia di costo.

2. Gli aiuti di Stato concessi, ai sensi del presente Avviso, in applicazione al Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. non possono essere cumulati con gli aiuti "De Minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità d'aiuto superiore ai livelli stabiliti dai singoli regimi di aiuto di cui al capo III del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.

3. Le Sovvenzioni concesse ai sensi del presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.

Sezione V – Disposizioni finali

Art. 21 Informazioni sul Procedimento amministrativo

1. Le informazioni sul presente Avviso sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione al seguente indirizzo di posta elettronica: crp@pec.regione.sardegna.it.

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:

- a) La struttura competente per l'attuazione del presente Avviso è l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione.
- b) Il procedimento è avviato a seguito del ricevimento della Manifestazione di interesse.
- c) Il Responsabile del procedimento è l'ing. Marco Naseddu, dipendente del Centro Regionale di Programmazione, incaricato della Governance degli strumenti finanziari e delle misure di agevolazione nell'ambito dell'attuazione del PR Sardegna FESR 2021-2027..

3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, via Cesare Battisti, snc – 09123 Cagliari (CA) – PEC crp@pec.regione.sardegna.it.

Contratto di Investimento (CI)

Art. 22 Soggetto istruttore e gestore

1. Per il supporto nell'attività amministrativa, tecnico-economica e finanziaria relativa agli interventi di cui al presente Avviso, comprendenti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione e l'erogazione della stessa in caso di combinazione con il Fondo di Competitività, l'Amministrazione regionale si avvale della SFIRS S.p.A., in qualità di società in house della Regione Sardegna.
2. La SFIRS S.p.A. società in house della Regione Autonoma della Sardegna è individuata quale Soggetto istruttore del Contratto di Investimento e Soggetto gestore del Fondo di Competitività.

Art. 23 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. La Regione Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati, informa, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.
2. Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", ai fini della concessione di incentivi a valere sul Contratto di Investimento. I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione e individuazione dei beneficiari del Contratto di Investimento, gestione e monitoraggio dell'intervento agevolato, al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente Procedura.
3. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio del Centro Regionale di Programmazione, oltre che eventualmente inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione.
4. Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
5. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.
6. I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare, di un suo delegato, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Autorità di Gestione dei fondi, Uffici preposti ai controlli di I livello, Uffici preposti ad attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio, uffici preposti alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.
7. I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del rappresentante legale del Soggetto proponente di presa visione dell'informativa e assenso al trattamento.

8. Tutte le dichiarazioni da rendere sono contenute nell'Apposito modulo online per la presentazione della domanda e sono indispensabili per consentire la valutazione delle attività, nonché le attività di gestione, monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

9. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10. È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del territorio, Centro Regionale di Programmazione oppure una PEC all'indirizzo: crp@pec.regione.sardegna.it.

11. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P.IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti ai procedimenti in carico al Centro Regionale di Programmazione è il Direttore generale pro tempore.

12. La Protezione dei dati della R.A.S. è in capo all'Ufficio Speciale Responsabile della Protezione dati del Sistema Regione i cui riferimenti, reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l'URP della Presidenza, sono: +39 0706065735; rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it.

Art. 24 Comunicazioni

1. Il Beneficiario deve trasmettere tutte le comunicazioni e la documentazione inerente al Progetto ammesso esclusivamente tramite l'apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (SIPES).

2. Per le funzionalità non supportate dalla piattaforma, o per comunicazioni inerenti a variazioni e/o a rinunce, il Beneficiario comunicherà alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione all'indirizzo P.E.C. crp@pec.regione.sardegna.it e alla SFIRS all'indirizzo P.E.C. sfirs@legalmail.it.

Art. 25 Disposizioni Finali

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.

2. Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.

Contratto di Investimento (CI)

3. Sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
4. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
5. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
7. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione al seguente indirizzo di posta elettronica: crp@pec.regione.sardegna.it.

Contratto di Investimento (CI)

Appendice Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni.

- a) **Soggetto proponente:** l'impresa in forma individuale o congiunta che intende realizzare investimenti nel territorio regionale attraverso una specifica Proposta di Investimento capace di generare significative ricadute a livello locale.
- b) **Manifestazione di Interesse (MI):** strumento informativo attraverso il quale il soggetto proponente comunica la propria disponibilità a essere sovvenzionato.
- c) **Impresa:** qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- d) **MPMI:** Micro Piccola e Media impresa così come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- e) **GI:** Grande impresa, quella che non soddisfa i requisiti dell'I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- f) **Lavoratore Autonomo:** il lavoratore la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
- g) **Impresa autonoma:** qualsiasi impresa non classificata come impresa associata o collegata, sulla base delle definizioni di cui all'art.3 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- h) **Impresa in difficoltà:** si intende l'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'art.2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- i) **Bandi:** i bandi, gli avvisi o i provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi.
- j) **Beneficiario:** l'impresa, in forma individuale o congiunta, ammessa a beneficiare delle misure agevolative previste dal Contratto di investimento.
- k) **Agevolazione:** il vantaggio economico previsto dall'Avviso a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12.
- l) **Contratto di Investimento:** è la misura di sostegno, per il conseguimento di finalità predeterminate dall'Amministrazione regionale, che sostiene investimenti di grandi dimensioni anche attraverso la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari.
- m) **Contratto di rete:** si intende lo strumento disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione della Proposta di Investimento presentata.
- n) **Contributo a fondo perduto:** forma di agevolazione che prevede trasferimento di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile.
- o) **Contributo in conto impianti:** contributo diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti.
- p) **Finanziamento agevolato:** la forma di agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato.
- q) **Investimenti materiali:** sono gli "attivi materiali", vale a dire gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.
- r) **Investimenti immateriali:** sono gli attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
- s) **Aiuti a finalità regionale agli investimenti:** aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica.

Contratto di Investimento (CI)

t) **Fase negoziale:** la fase che si avvia con la presentazione della manifestazione di interesse e che in caso di positiva conclusione dell'esame autorizza i soggetti proponenti alla presentazione della domanda di accesso al Contratto di Investimento.

u) **Fondo di Competitività delle imprese (Fondo di Competitività):** lo strumento finanziario regionale attraverso il quale sono erogati prestiti a condizioni di mercato.

v) **Proposta di Investimento (Progetto):** il programma di investimenti presentato dal soggetto proponente sulla base del modello allegato alla domanda di accesso, comprensivo di eventuali spese non ammissibili e/o coperte da altre fonti di finanziamento. Il Progetto è finalizzato a descrivere la situazione dell'impresa, il programma di investimenti eventualmente articolato in più azioni con indicazione delle azioni eventualmente in capo alle imprese associate, gli obiettivi previsti in termini di attività, mercato e ricadute sul territorio regionale, i conti economici di previsione e le modalità di copertura del fabbisogno finanziario del Progetto medesimo. Ciascun Progetto deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

w) **Piano di Servizi di consulenza:** si intende un Piano finalizzato alla risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. È costituito da uno o più servizi coerenti tra loro. Il Piano deve essere definito sulla base di una autodiagnosi aziendale che tenga conto dei punti di forza e di debolezza, dei vincoli e delle opportunità. Attraverso questa autodiagnosi, l'impresa individua i servizi esterni da acquisire al fine di superare le criticità e cogliere le opportunità necessarie ad accrescere il suo livello competitività.

x) **Sostenibilità ambientale ed energetica della Proposta di investimento:** si intende una Proposta che ricomprenda una o più delle voci di seguito elencate.

- 1) Impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo
- 2) Sistemi per l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi
- 3) Sistemi e componenti di monitoraggio, gestione e/o contenimento dei consumi energetici anche riferiti al ciclo produttivo
- 4) Sistemi atti a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale
- 5) Sistemi e strumenti mirati all'uso razionale e/o alla sanificazione e/o al riciclo integrato delle acque
- 6) Sistemi mirati al riciclo degli scarti di produzione
- 7) Interventi atti a consentire l'efficientamento energetico degli edifici interessati dal programma di investimenti proposto
- 8) Interventi finalizzati all'efficientamento del ciclo produttivo
- 9) Interventi di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati
- 10) Investimenti atti a consentire un abbattimento dell'inquinamento acustico e/o luminoso e/o elettromagnetico
- 11) Interventi mirati alla riduzione di emissioni di inquinanti e polveri in atmosfera
- 12) Interventi mirati alla riduzione dell'impatto ambientale/paesaggistico. o) Interventi volti alla transizione ecologica

y) **Unità produttiva:** si intende la struttura/unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il Progetto, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento delle attività di impresa e dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

z) **Investimento iniziale:** a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento; b) l'acquisizione di attivi

Contratto di Investimento (CI)

appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale.

aa) **Avvio lavori:** si intende la data del primo titolo di spesa riferito al Progetto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare forniture o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non è considerato "avvio dei lavori", l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio. In ogni caso l'ammissibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla registrazione della domanda (cfr. punto 18 dei "considerata" del Reg. n. 651/2014).

bb) **Data di ultimazione del Progetto/Chiusura lavori:** si intende la data di emissione dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date.

cc) **Anno a regime:** si intende il primo esercizio contabile successivo a quello in cui è avvenuta la chiusura lavori.

dd) **Soggetto Istruttore:** si intende il soggetto incaricato delle attività di istruttoria del Contratto di Investimento.

ee) **Soggetto Gestore:** si intende il soggetto incaricato della gestione del Fondo Competitività.

ff) **Soggetto beneficiario:** si intende l'impresa, in forma individuale o congiunta, ammessa a beneficiare delle misure previste dal Contratto di Investimento.

gg) **Mezzi propri:** si intendono nuovi conferimenti effettuati dai soci del Soggetto proponente a titolo di incremento di patrimonio netto, e/o riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza vincoli di destinazione risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, da vincolare alla realizzazione del Progetto. Nei mezzi propri rientra anche il cash flow di tipo reddituale generato dalla gestione dell'impresa, determinato secondo metodi prudenziali (e pertanto conseguibile con ragionevole certezza), coerente con i principi contabili e congruo rispetto al Progetto. Non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura".

hh) **Contratto di finanziamento:** si intende il contratto, stipulato tra il Soggetto gestore ed il Soggetto beneficiario, avente ad oggetto la concessione di un prestito a medio e lungo termine, a valere sul Fondo di Competitività.

ii) **Leasing finanziario (o locazione finanziaria):** si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 385/1993, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

jj) **Sale and lease back (in breve lease back):** si intende l'operazione finanziaria con la quale il proprietario di un bene aliena quest'ultimo ad un intermediario finanziario, che paga il prezzo e, contestualmente, concede il medesimo bene in leasing finanziario allo stesso venditore.

kk) **Mutuo ipotecario:** è il contratto col quale il mutuante (banca/intermediario finanziario) eroga al mutuatario (impresa beneficiaria) una determinata quantità di denaro e il mutuatario si obbliga a restituire il denaro ricevuto in un determinato periodo di tempo. Il mutuo è ipotecario nel caso in cui il rimborso nei confronti della banca/intermediario finanziario sia garantito da un'ipoteca iscritta su uno o più immobili.

ll) **Giorni:** si intendono giorni lavorativi quando non diversamente indicato.

mm) **RNA:** il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre.

2. Trovano, inoltre, applicazione le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER) e ss.mm.ii.